



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico-finanziaria

Comune di Chiaverano (TO)

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2020 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Chiaverano

Si invia, in allegato, una scheda di sintesi relativa all'analisi svolta sul rendiconto 2020.

In tale scheda vengono formulate delle richieste istruttorie per le quali si invita codesto Ente a fornire riscontro, con eventuali osservazioni e deduzioni, entro il 16 gennaio p.v..

Si precisa che la risposta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma "ConTe", utilizzando l'apposita funzionalità: *istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento*.

Distinti saluti

Il Magistrato istruttore
Dott. Fabio D'Aula
firmato digitalmente



CORTE DEI CONTI

ENTE: Comune di Chiaverano (TO)

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE

Dall'esame della relazione al rendiconto 2020, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del Comune di Chiaverano, si riscontra quanto segue.

1. Capacità di riscossione in conto residui

Dall'esame dei dati contabili rappresentati nei quadri che compongono il rendiconto 2020, caricati sulla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni -BDAP- risulta la seguente evoluzione della capacità di riscossione in conto residui delle entrate correnti:

Riscossioni Tit. 1 e 3 c. residui %	2018	2019	2020
Riscossioni residui Tit. 1 e 3 (a)	64.508,71	85.599,66	59.019,53
Residui iniziali Tit. 1 e 3 (b)	286.184,89	326.474,91	364.658,54
% Riscossione c. residui (a/b)	22,54%	26,22%	16,18%

Pur considerando gli effetti prodotti dalla legislazione legata all'emergenza sanitaria da Covid-19 sulla riscossione, si rileva che la riscossione in c/residui registra livelli critici in tutto il periodo considerato.

In particolare, dall'esame dei dati finanziari presenti in BDAP, la capacità di riscossione in conto residui risulta la seguente:

Riscossioni c. residui %	Titolo 1	Titolo 3
Riscossioni residui a)	40.745,46	18.274,07
Residui iniziali b)	237.800,26	126.858,28
% Riscossione c. residui (a/b)	17,13 %	14,41 %

È opportuno altresì segnalare come, anche con riferimento alle entrate del titolo 4, si rilevi una capacità di riscossione in conto residui piuttosto modesta pari al 26,30% (equivalente alla riscossione dell'importo complessivo di euro 64.865,89 sull'importo di euro 246.650,74 di residui accertati al 1° gennaio 2020).

Si invita l'Ente a fornire chiarimenti in ordine a quali siano le ragioni per cui si riscontri la predetta criticità con particolare riferimento alle:

- *entrate del titolo 1- tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati;*
- *entrate del titolo 3 - tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti e tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti;*



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@cor-teconti.it | pec: piemonte.controllo@cor-teconticert.it

- *entrate del titolo 4 - tipologia 200: Contributi agli investimenti, tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale e tipologia 500: Altre entrate in conto capitale.*

Si segnala che dall'esame del prospetto dei residui attivi conservati in contabilità finanziaria consultabile dalla BDAP risultano conservati crediti non riscossi antecedenti all'annualità 2018 per quanto concerne le entrate del titolo 1 (Tari), del titolo 3 (Diritto di rogito, Entrata IVA da gestione commerciale) e del titolo 4 (Proventi dei sovra canoni BIM della Dora Baltea, Contributo da Comune di Montalto Dora per il progetto campeggio Lago Sirio).

Si ricorda sul punto il principio contabile applicato di cui al paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2, D.lgs. 118/2011, il quale, al riguardo, dispone come *"Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale"*.

Ciò posto, chiariti i motivi per la conservazione dei residui attivi di cui sopra, l'Ente vorrà altresì indicare quali azioni di contrasto rispetto alla criticità in esame siano state poste in essere per le entrate del titolo 1, 3 e 4 con riferimento alle successive annualità finanziarie.

2. FCDE

A fronte dei sopra indicati modesti livelli di capacità di riscossione, si rileva come *l'allegato c) - composizione del FCDE* presente in BDAP sembrerebbe sottostimato.

L'importo complessivo accantonato a titolo di FCDE è pari ad euro 206.901,65 - in incremento rispetto a quello accantonato in sede di approvazione del rendiconto 2019 pari ad euro 199.879,60 - equivalente al 53,03% del totale dei residui attivi del titolo 1 e 3 indicati nel predetto allegato (euro 390.176,75).

Tenuto conto che l'importo di euro 206.901,65 risulterebbe in linea con l'importo minimo da accantonarsi secondo i dati riportati nell'allegato c), tuttavia, si invita l'Ente, al fine di verificare le valutazioni dal medesimo adottate in relazione alla congruità del predetto importo, a:

- 1) precisare se ai fini del calcolo del FCDE è stato utilizzato il metodo ordinario (in luogo di quello "semplificato" applicabile fino al rendiconto 2018);
- 2) redigere e trasmettere un primo prospetto (da denominare "prospetto A"), ove in una prima sezione siano specificate le tipologie e/o le categorie di entrate che sono state ritenute idonee a dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione e in una seconda sezione le tipologie e/o le categorie di entrate che sono state escluse da tale operazione precisandone i motivi, in linea con quanto l'Ente dovrebbe illustrare nella Nota di integrativa al bilancio (cfr. pag. esempio 5 - Principio contabile applicato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011)
- 3) redigere e trasmettere un secondo prospetto (da denominare "prospetto B"), ove siano dettagliatamente indicate le operazioni di calcolo attuate dall'Ente, in linea con il



CORTE DEI CONTI

principio contabile applicato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, al fine di determinare l'importo minimo del FCDE da accantonarsi in sede di approvazione del rendiconto 2020;

- 4) precisare se l'Organo di revisione economico-finanziaria ha evidenziato eventuali criticità con riferimento alle operazioni sopra descritte.

3. Indicatore di tempestività di pagamento

Dalla consultazione del sito Internet dell'Ente all'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Pagamenti dell'amministrazione" non è stato rinvenuto il dato riferibile all'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti dell'esercizio finanziario 2020.

Tale omissione risulta già a decorrere dall'annualità 2019.

In argomento, si rammentano le norme che, a decorrere dall'anno 2021, hanno introdotto l'obbligo di stanziamento nella parte corrente del bilancio del fondo di garanzia debiti commerciali previsto dall'art. 1, comma 859 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni.

Si tratta dell'obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali.

Si ricorda, in merito, che il decreto-legge n. 152 del 2021 (art. 9) ha recentemente modificato la disciplina del FGDC, con riferimento sia alle regole con le quali verificare la ricorrenza dell'obbligo, sia alle modalità con le quali stanziare l'accantonamento.

Si invita l'Ente a:

- precisare quali siano state le azioni poste in essere dall'Ente al fine di ricondurre l'indice nei limiti di legge, fornendo dati aggiornati;
- chiarire, sul punto, se siano stati disposti gli accantonamenti previsti dalle disposizioni su richiamate nel corso dell'anno 2021, precisando eventualmente in che misura e le modalità di calcolo utilizzate. In caso negativo, si invita a comunicare le ragioni del mancato appostamento del FGDC.

Il Magistrato Istruttore
Dott. Fabio D'Aula
firmato digitalmente



CORTE DEI CONTI